

Procedimento

Variante al Piano degli Interventi

Procedura

Variante ai sensi dell'articolo 48 ter LR 11/04

Fase

Adozione Delibera C.C. n. del

Approvazione Delibera C.C. n. del

Elaborato

Relazione illustrativa

Sindaco Stefano Tonazzo

Segretario Generale Roberto Peruzzo

Responsabile Urbanistica: Davide Bonato

Ufficio di Piano Alessandro Burattin



Settembre 2020

1. PREMESSA

1.1 Contenuti della variante al 1^ Piano degli Interventi (P.I.)

1.2 Elaborati della variante al 1^ Piano degli Interventi (P.I.)

1.3 Variazioni Cartografiche

1.4 Dimensionamento della variante al 1^ Piano degli interventi (P.I.)

1.5 Procedura di formazione della variante al 1^ Piano degli Interventi

2. Contenuti della variante

2.1 Contesto legislativo

2.2 Variazioni della variante al 1^ Piano degli Interventi

3. Valutazione degli interventi in variante al 1^ Piano degli Interventi

3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

3.2 Valutazione di compatibilità Idraulica "VCI"

3.3 Valutazioni di incidenza relativa ai siti Rete Natura 2000

1.PREMESSA

1. Con Decreto del Presidente della Provincia di Padova avente n. 85 del 19.05.2017 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Limena ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. n. 11 del 23.04.2004;
2. Che ai sensi dell'art. 47 comma 5 bis della L.R. 11/2004 a seguito dell'approvazione del P.A.T. , il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), per le parti compatibili con il P.A., è divenuto il 1^ Piano degli Interventi (P.I.);
3. Che tra i documenti/elaborati che compongono l'attuale Piano Regolatore Generale (ora 1^ P.I.) approvato con Decreto di Giunta Regionale del Veneto del 01.09.1998 n. 3180 e successivo del 27.07.1999 n. 2613, vi sono:
 - a) Le norme tecniche di attuazione;
 - b) Il regolamento edilizio

1.1 Contenuti della variante al 1^ Piano degli Interventi (P.I.)

I contenuti della presente variante riguardano:

- L'adeguamento delle norme tecniche di attuazione (ora denominate Norme Tecniche Operative) al nuovo Regolamento Edilizio nel quadro della legislazione regionale (L.R. 14/2017 e DGR 669/2018).

1.2 Elaborati della variante al 1^ Piano degli Interventi (P.I.)

La variante sostanzialmente è composta dai seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Norme Tecniche Operative - Estratto dei soli articoli oggetto di modifica)

1.3 Variazioni Cartografiche:

La variante non prevede modifiche cartografiche.

1.4 Dimensionamento della variante al 1^ Piano degli interventi (P.I.)

Le variazioni apportate dalla variante non incidono sul dimensionamento urbanistico generale e non consuma suolo ai sensi della L.R. 14/2017 e ss.mm.ii;

1.5 Procedura di formazione della variante al 1^ Piano degli Interventi

La variante al 1^ P.I. sarà assunta ai sensi dell'art. 48/ter della L.R. 11/2004, ovvero:

1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia dell'avvenuta approvazione della variante di cui al comma 4.

3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.
4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. Contenuti della variante

2.1 Contesto legislativo

Nel contesto legislativo regionale che fa riferimento alla L.R. n. 11/2004 si è inserita recentemente l' "Intesa tra il Governo, le Regioni e Enti Locali" (20 ottobre 2016 G.U. 16/11/2016 n° 268) per il recepimento del "Regolamento Edilizio Tipo" R.E.T.. Ricordiamo come la Legge Regionale n.11/2004 definisca all'art. 17 i "contenuti del Piano degli Interventi" essi non contemplano il Regolamento Edilizio "RE" come elaborato del PI.

Se da un lato il RE non è più un elaborato di PI, pur tuttavia a nessuno sfugge la interdipendenza che, comunque, continua a sussistere tra il PI e lo stesso RE.

Ad esempio, le "modalità del calcolo del volume" hanno una relevantissima (seppure indiretta) implicazione sulla pianificazione urbanistica e, quindi, sul dimensionamento del PI e in particolare sugli "standard" urbanistici (dimensionati sulla base di 150/mc abitante insediabile - LR. 61/1985).

Questa corrispondenza tra R.E. e pianificazione urbanistica è stata codificata dal legislatore nazionale.

Il DPR 380/2001 ha "stabilito i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque, denominati" (art. 4 comma 1 sexies).

La Regione Veneto a sua volta ha recepito i contenuti della citata "Intesa" con la D.G.R.V. n. 1896 del 22/11/2017.

La citata DGRV stabilisce, inoltre, che i comuni avrebbero dovuto adeguare i propri Regolamenti Edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo entro scadenze ben precise.

Con la legge Regionale n. 15 del 20 aprile 2018, la Regione Veneto ha individuato tali termini "fino a diciotto mesi" dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale previsto all'art. 4 della L.R. 14/2017 (Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo). Tale provvedimento è stato assunto con DGR 668/2018.

Con la L.R. n. 49/2019 all'art. 1 comma 1, il termine per l'adeguamento dei comuni allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET) è stato rideterminato al 30.09.2020.

In questo quadro, disomogeneo, si evidenzia quanto asserito dall'assessore regionale Corazzari nella sua lettera del 21 marzo 2018, "Si ritiene opportuno stabilire che il Regolamento Edilizio sia da adeguarsi al RET entro la prima variante sostanziale allo strumento urbanistico".

Sulla base di questi presupposti, la presente variante al 1° PI, che si sostanzia nella modifica alla vigente Normativa Tecnica di Attuazione, è stata redatta tenendo in considerazione le "definizioni uniformi" aventi incidenza urbanistica ex Intesa Stato/Regioni, Enti Locali del 20 ott. 2016, anche se "formalmente" la modifica alla N.T.A. troverà applicazione solo a far data dall'efficacia della delibera di approvazione della proposta di variante al P.I. ai sensi dell'art. 48 ter , 2° comma della L.R. n. 11/2004. Sino a tale data continuerà ad essere applicabile la vigente Normativa Tecnica di Attuazione dell'ex PRG ora 1° P.I.

2.2 Variazioni della variante al 1^ Piano degli Interventi-

La presente variante acquisisce le “definizioni uniformi” aventi incidenza urbanistica ex art. 2/4 “Intesa Stato/Regioni/Enti locali “20 ott. 2016 e come definite dall’allegato A della DGR n°. 1896 del 22 nov. 2017, provvedendo alla modifica delle attuali Norme Tecniche di attuazione di PRG , ora Norme Tecniche Operative del 1^ P.I.

Le Norme Tecniche Operative del 1^ P.I. vigente sono state affinate in alcuni punti per adeguarlo al nuovo Regolamento edilizio e per quanto sopra esposto.

Di seguito si elencano gli articoli delle N.T.O. oggetto di modifica o ex novo.

Articolo 2 - Elaborati di progetto del Piano regolatore generale - 1^ Piano degli Interventi

Articolo 3.1 - Definizioni edilizie, urbanistiche e specificazioni applicative

Articolo 7 - Parcheggi relativi ad interventi diretti

Articolo 10 - Limiti di distanza.

Articolo 12.1 - Zona territoriale omogenea “A” centro storico

Articolo 15 - Zona “C1” residenziale

Articolo 16 - Zona “C1.1” residenziale edificata esterna ai centri urbani

Articolo 19 - Zona “D” artigianale-industriale di completamento e di espansione

Articolo 20 - Zona “D1” commerciale

Articolo 22 - Zona agricola E - sottozona E2, E2 di tutela, E3.

Con l’art. 2 si è provveduto ad eliminare il riferimento del regolamento edilizio tra i documenti che compongono il PRG ora 1^ P.I.

Con l’art. 3.1 si è definito il “volume urbanistico” ed i volumi che non concorrono alla sua formazione, ed il rapporto di conversione tra la densità fondiaria/territoriale netta con quella lorda sulla base delle “definizione uniforme” di cui alla voce n. 19 “Volume totale o volumetria complessiva”

All’art. 7 e 10 sono stati riportati i riferimenti agli articoli correlati al nuovo regolamento edilizio

Agli art. 12.1 - 15 - 16 - 19 - 20 sono stati levati i riferimenti al volume netto.

All’art. 22 è stato eliminato il riferimento alla tipologia di recinzione prevista nelle zone agricole in quanto materia di regolamento edilizio e normato dall’art. 3.2.11

3. Valutazione degli interventi in variante al 1^ Piano degli Interventi.

3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

La variante in oggetto, coerentemente con i “comandi” del Piano di Assetto del Territorio comunale e intercomunale e degli allegati Rapporti Ambientali, ha valutato “la contestualità degli interventi previsti dal PAT/PATI” stesso di ogni singolo intervento previsto.

La variante al 1^ PI non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in quanto mero recepimento di disposizioni relative alla normativa regionale, tenuto conto della ineludibilità dell'adeguamento, la variante rientra pertanto nei casi di esclusione definiti dalla DGR n. 1717 del 2013- allegato A (dichiarazione progettista della variante Dott. Buggin Antonio).

3.2 Valutazione di compatibilità Idraulica “VCI”.

I contenuti della variante n°2” al primo PI non determinano trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico (dichiarazione progettista della variante Dott. Buggin Antonio).

3.3 Valutazioni di incidenza relativa ai siti Rete Natura 2000

Per i contenuti della proposta della presente variante al 1^ piano degli Interventi, non necessità della valutazione di incidenza relativa ai siti Rete natura 2000, ai sensi della DGRV 1400/2017- allegato A paragrafo 2.2 al punto 3 (dichiarazione progettista della variante Dott. Buggin Antonio).